



Data **15 MAG. 2014** Protocollo N° **210688** Class: **E.920.02.9** Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: **Registrazione dei trattamenti in apicoltura.**

P E C

Ai Servizi Veterinari delle Az.ULSS del Veneto

Alle Associazioni degli Apicoltori del Veneto

e, p.c., Ai Veterinari del Gruppo Regionale Apicoltura

Al Centro di Referenza Nazionale Apicoltura
c/o IZS delle Venezie

Alla Direzione Agroambiente regionale

Al Ministero della Salute
D.G.S.A.F.V. - Ufficio IV

Al fine di uniformare, sul territorio della Regione del Veneto, l'applicazione degli adempimenti normativi in materia di tracciabilità del farmaco veterinario nel settore dell'apicoltura, si forniscono di seguito alcuni chiarimenti al riguardo.

Le presenti indicazioni operative vogliono costituire un valido aiuto agli apicoltori al fine dell'adeguamento alla normativa vigente in materia di farmaco veterinario, essendosi ravvisata, sul territorio regionale, **una disomogenea interpretazione ed applicazione** di quanto previsto dalla suddetta normativa, in particolare relativamente alla tenuta dei registri e delle registrazioni dei trattamenti eseguiti in apiario.

Di conseguenza, si è ravvisata la necessità di fornire indicazioni operative **chiare ed univoche per tutto il territorio regionale**, nell'ottica di uniformare il comportamento delle diverse Az.ULSS per quanto concerne, nel caso specifico, i controlli previsti ai fini della farmacovigilanza in apicoltura, evitando così agli apicoltori spiacevoli contestazioni anche da parte di altri organi di vigilanza.

Inoltre, un **coordinamento territoriale** sull'utilizzo e registrazione del farmaco in apicoltura, come anche la possibilità di verifica del medesimo da parte dei Servizi Veterinari appare quanto mai necessario ai fini di una **strategia "complessiva" di controllo dell'infestazione da Varroa a livello regionale**. Infatti, nelle "Linee guida per il controllo dell'infestazione da Varroa Destructor nella Regione del Veneto", redatte annualmente dal Centro di Referenza Nazionale e Regionale per l'Apicoltura (IZS delle Venezie), viene puntualmente sottolineata l'importanza di un'uniforme applicazione su tutto il territorio regionale dei trattamenti antivarroa, limitando la presenza contemporanea di colonie trattate e non trattate nell'ambito della stessa area.

SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia - Tel. 041/2791417-3188 - Fax 041/2791330

PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



In quest'ottica, solamente una corretta registrazione degli interventi sanitari da parte dei singoli apicoltori, può consentire agli Organi di controllo una verifica puntuale ed oggettiva di quanto sopra prescritto.

La necessità dell'effettuazione di interventi sanitari omogenei sul territorio ai fini della corretta profilassi della Varroatosi è stata peraltro rimarcata dal Ministero della Salute con propria nota prot. n. 13975 del 12/07/13 ("Indicazioni operative riguardanti l'applicazione della O.M. 17/02/95 sulla profilassi della varroatosi"), nella quale viene anche raccomandata alle Regioni *"una programmazione dei controlli negli apiari tesi a verificare l'esecuzione dei trattamenti (antivarroa) in ottemperanza ai protocolli forniti, prevedendo anche idonee misure qualora tali trattamenti non siano stati eseguiti o siano stati eseguiti in maniera non conforme...."*.

Tutto ciò premesso, si riassumono di seguito gli adempimenti a cui gli apicoltori, al pari di tutti i proprietari e responsabili di animali destinati alla produzione di alimenti, devono ottemperare in materia di tracciabilità del farmaco.

Ai sensi del D.L.vo 193/2006, si definisce "Medicinale veterinario" (Art. 1, paragrafo 1), lettera a)) "ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative e profilattiche delle malattie animali".

TENUTA DEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI:

- Il Reg (CE) 178/02 e Reg. 852/2004 prevedono che tutti gli operatori del settore alimentare (compresi gli allevatori di animali produttori di alimenti) devono garantire la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione.

- Ai sensi dell'art. 79 del D.L.vo 193/2006, i proprietari e i responsabili di animali destinati alla produzione di alimenti devono tenere un registro dei trattamenti. Detto registro, vidimato dalla Az.ULSS, deve essere conservato dall'allevatore per 5 anni, ed è soggetto a verifica annuale da parte dei Servizi Veterinari Az.ULSS nell'ambito dell'attività di farmacovigilanza (prevista dal D.L.vo medesimo).

Pertanto, al pari di tutti gli altri allevatori, **gli apicoltori sono tenuti ad avere un registro dei trattamenti**, come sopra descritto.

REGISTRAZIONE DEI MEDICINALI VETERINARI

Come noto, attualmente i medicinali autorizzati in Italia per i trattamenti in apicoltura sono tutti senza obbligo di prescrizione medico-veterinaria.

Per quanto concerne la loro registrazione da parte dell'apicoltore, la normativa prevede:

- Ai sensi del Reg. 852/2004 (Allegato I – Parte A III – punto 8 – lettera b), è obbligatorio tenere la registrazione della somministrazione ad animali produttori di alimenti anche dei farmaci esenti da ricetta.

- Il D.L.vo 158/2006, all'art. 15, comma 2, prevede l'obbligo di registrazione, a cura dell'allevatore ed entro determinati tempi, della data e della natura dei trattamenti eseguiti (senza specificare con che tipo di farmaci);

- Ugualmente, il già citato art. 79 del D.L.vo 193/2006 prevede l'obbligo di tenere registrazione dell'acquisto, detenzione e somministrazione di medicinali veterinari (anche qui, senza entrare nel merito se questi siano con obbligo di ricetta o meno).

Visto quanto sopra, **anche i medicinali veterinari senza obbligo di ricetta e tempo di sospensione pari a zero devono essere riportati nel registro dei trattamenti** di cui all'art. 79 del D.L.vo 193/2006.

SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

Dorsoduro, 3493 – 30123 Venezia - Tel. 041/2791417-3188 – Fax 041/2791330

PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Infine, nell'ottica di agevolare gli apicoltori nell'adempimento di quanto sopra, si riporta in **allegato alla presente** un FAC-SIMILE di REGISTRO SEMPLIFICATO DEI TRATTAMENTI IN APIARIO, che potrà essere stampato e, previa vidimazione da parte del Servizio Veterinario della Az.ULSS territorialmente competente, utilizzato dagli apicoltori nella loro attività.

Per quanto concerne la suddetta vidimazione, il Ministero della Salute, nelle "Linee guida applicative del D.L.vo 158/2006" del 4/03/13, ha precisato che: *"La prestazione per la vidimazione dei registri non è soggetta ad ulteriore pagamento in quanto già coperta dai contributi introitati per i controlli effettuati sugli animali vivi e sui prodotti in attuazione del D.L.vo 19 novembre 2008, n. 194"*.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI SEZIONE
dott. Giorgio Cester

MB/lf

SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
Dorsoduro, 3493 – 30123 Venezia - Tel. 041/2791417-3188 – Fax 041/2791330
PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

REGISTRO DEI TRATTAMENTI

(art. 15 D.L.vo 158/2006 e Art. 79 D.Lgs. 193/2006)

N° _____ / _____

Azienda Sanitaria Locale N. _____ Comune di _____

Registro dei trattamenti di animali destinati alla produzione di alimenti

(art. 15, D.Lgs. 158/2006 e Art. 79, D.Lgs. 193/2006)

Titolare allev.to/Ragione sociale ditta : _____

Codice allevamento

Specie allevata: _____ consistenza: _____ tipologia: _____

Sede allevamento: _____

Firma titolare/legale
rappresentante della ditta: _____

Firma responsabile
tenuta del registro: _____

Il presente registro N° _____ della ditta _____

Con sede in _____

si compone di n° _____ pagine numerate dal n.1 a n. _____

_____, lì _____

Ufficio Vidimante

NOTE PER LA COMPILAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO

- Allegare le ricette veterinarie con cui sono stati prescritti i medicinali/mangimi medicati sottoposti all'obbligo di ricetta in triplice copia, che vanno conservate per almeno cinque anni.
- Allegare al registro: bolle di accompagnamento dei medicinali/ricevute e scontrini fiscali/fatture ed ogni altra documentazione attestante il regolare acquisto e la regolare provenienza dei medicinali veterinari.
- Nell'indicare il tempo di sospensione nella colonna (8), va tenuto conto della tipologia produttiva dell'animale trattato (latte, uova, carne, miele) o di eventuale 'uso improprio'.
- Le date di inizio e fine trattamento vanno annotate entro 24 ore a cura dell'allevatore (colonna 11-12)
- Eventuali rimanenze di medicinali devono essere conservate presso l'azienda in locali o strutture idonee, sotto la responsabilità del titolare dell'allevamento, ispezionabili dal personale addetto ai controlli. Per l'impiego delle confezioni residue al di fuori del trattamento per cui erano state prescritte o acquistate, è necessaria la preventiva autorizzazione del veterinario curante (colonna 14).
- Nella colonna (6) relativa all'identificazione degli animali vanno indicate le marche auricolari dei singoli capi ai quali sono stati somministrati i medicinali veterinari (compresi gli alimenti medicati). In caso di animali non contrassegnati individualmente, i gruppi trattati vanno inequivocabilmente identificati tramite certificato sanitario di arrivo, box o gabbie o altro idoneo sistema.

A CURA DEL VETERINARIO (*)										A CURA DEL PROPRIETARIO E DEL RESPONSABILE (*)			
n. ord	Data prescrizione G/M/A	Motivo del trattamento	identificativo animali trattati			Nome commerciale medicinale/ma ngime medicato	Tempo di sospensione	Firma leggibile del veterinario curante	N. lotto	Data inizio trattamento G/M/A	Data fine trattamento G/M/A	Fornitore del medicinale (nome e indirizzo)	N.conf.resi due o quantità
			Specie	N° tot arnie	Contrassegno individuale/arnia								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(*) : In caso di utilizzo di medicinali veterinari senza obbligo di prescrizione, sarà compito dell'ALLEVATORE compilare anche le colonne 1, 4, 5, 6, 7